

8 NOVEMBRE 2024

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA: CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO MISTO LAVORI E FORNITURA RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEO FORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 C.C. TRENTO DESTINATA A MENSA E SERVIZI UNIVERSITARI – 4° STRALCIO – RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO – AUTORIZZAZIONE A ISTANZA DI SUBAPPALTO A FAVORE DI GRUPPO TRIVENETA SRL

C.I.G.: 8637825EAC
C.U.P.: H63B08000190003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04.02.2021 è stata approvata la documentazione di gara per l’esperienza della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell’art. 30 co. 5bis, dell’art. 33 e dell’art. 40 co. 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell’art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l’affidamento dell’appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, delegando all’agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) la funzione di stazione appaltante.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28.10.2021 si è preso atto dell’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) “EDILVANZO S.r.l.” (capogruppo-mandataria) e “F.LLI NOSELLI S.a.S. DI CARLO NOSELLI & C.” (ora F.LLI NOSELLI S.a.s. DI NOSELLI ROBERTA & C.) (mandante) a fronte di un ribasso dell’11,953% dell’importo a base di gara.

In data 10.12.2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d’appalto con atto pubblico informatico a cura del notaio Dolzani dott. Marco.

In data 24.10.2024 EDILVANZO S.r.l., con istanza prot. Opera n. 16427 di medesima data, ha inviato richiesta di autorizzazione al subappalto delle seguenti lavorazioni: *massetto di sottofondo termoisolante* a favore di GRUPPO TRIVENETA S.r.l. con sede in Veggiano (PD), Via A. Volta 38/A P.IVA 02914260241, per un importo complessivo € 13.470,85 di cui € 28,30 per oneri della sicurezza;

verificata la documentazione prodotta dall'affidatario e considerato che le suddette lavorazioni sono ricomprese tra quelle indicate in sede di affidamento, in conformità a quanto disposto dell'art. 26 co. 2, lett. a) della L.p. 2/2016;

l'Amministrazione ha proceduto a dare avvio alle verifiche ex artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ha ritenuto di attendere l'ultimo giorno utile per l'autorizzazione al subappalto, al fine di ottenere dagli Enti competenti i certificati ed i documenti utili alla definizione del procedimento in corso;

ad oggi l'Amministrazione è in attesa di ricevere i certificati per le verifiche di cui all'art. 80 commi 4 e 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016 mentre le ulteriori verifiche hanno dato esito positivo;

visto il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 23.10.2024 (prot. Opera n. 16427 di data 24.10.2024) ed i relativi allegati portanti medesimo numero di protocollo:

- dichiarazione trattamento economico CCNL;
- dichiarazione sul rispetto dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di Presa visione e accettazione del PSC e del POS dell'Affidataria;
- dichiarazione piccola impresa;
- dichiarazione organico medio e contratto collettivo;
- dichiarazione idoneità tecnico professionale;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- POS;
- elenco prezzi;

vista l'integrazione documentale riguardante la dichiarazione sulla composizione societaria (prot. Opera n. 16562 dd 28.10.2024) e accertato l'inserimento della disciplina nel contratto e negli allegati:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore e della dichiarazione della ditta quale piccola impresa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105, c. 13 del D. Lgs. 50/2016;
- della clausola *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*;
- di essere il subappaltatore assicurato per la responsabilità civile verso terzi con polizza n. OMISSIS della compagnia OMISSIS;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- che il CCNL applicato è il seguente: edile industria;

- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 675/2016 (GDPR);
- di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto);
- di aver preso visione in ogni sua parte, del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa Affidataria dei lavori;
- di aver messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il Piano di Sicurezza e di coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa Esecutrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 100, comma 4 e dell'art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 in tal caso non risulta essere necessaria sia per l'importo inferiore a € 150.000 sia perché non rientra tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.1, comma 53 della Legge 190/2012;

viste le dichiarazioni rese contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa EDILVANZO S.r.l., ovvero:

- che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra detta impresa e GRUPPO TRIVENETA S.r.l.;
- di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice;
- che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra e verificata la validità della documentazione prodotta;

preso atto che GRUPPO TRIVENETA S.r.l. intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 6 del predetto Contratto di subappalto;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova della ditta GRUPPO TRIVENETA S.r.l., iscritta con numero REA PD-349952 e valutato che vi è coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice (ossia: *posa in opera di materiali isolanti termo/acustici e l'esecuzione di massetti di sottofondo per pavimenti*) e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale storica e dal prospetto di vigenza dell'impresa (prot. Opera n. 16573 dd 28.10.2024);

verificata la regolarità contributiva dell'Operatore economico (prot. Opera n. 16833 dd 05.11.2024), il quale risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (scadenza validità DURC il 04/03/2025);

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 16466 dd 25.10.2024);

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 16850 di data 05.11.2024;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 66, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche sinora svolte, risultano veritiere, salvo le verifiche ancora in corso presso gli Enti competenti;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;

visto il nulla-osta del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza (prot. Opera n. 16844 e 16845 di data 05.11.2024);

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa EDILVANZO S.r.l., per come sopra meglio identificata, ad affidare in subappalto i lavori summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, all'impresa GRUPPO TRIVENETA S.r.l. con sede in Veggiano (PD), Via A. Volta 38/A P.IVA 02914260241, per un importo complessivo € 13.470,85 di cui € 28,30 per oneri della sicurezza, fatte salve le precisazioni di cui al determinato.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la I^ Variazione al Budget corrente 2024-2026 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, di data 16 settembre 2024 e in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” applicabile “*ratione temporis*”;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" applicabile “*ratione temporis*”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa EDILVANZO S.r.l. aggiudicataria in A.T.I. con l’impresa F.LLI NOSELLI S.a.s. DI NOSELLI ROBERTA & C. dell’appalto misto di lavori e forniture per l’intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata per. 7074 ex p.ed. 298 in c.c. Trento – 4° stralcio esecutivo, ad affidare in subappalto le lavorazioni inerenti “*massetto di sottofondo termoisolante*” a favore di GRUPPO TRIVENETA S.r.l. con sede in Veggiano (PD), Via A. Volta 38/A P.IVA 02914260241, per un importo complessivo € 13.470,85 di cui € 28,30 per oneri della sicurezza; subordinatamente al positivo esito delle verifiche di cui all’art. 80 commi 4 e 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016;
2. di revocare il presente provvedimento nel caso in cui pervenisse all’Amministrazione esito negativo di cui al punto 1;
3. di dare atto che l’impresa aggiudicataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del D.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l’Impresa aggiudicataria:

- ✓ deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente Assicurativi ed Antinfortunistici;
 - ✓ nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;
- b) l'Impresa subappaltatrice:
- ✓ deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell'impresa aggiudicataria;
 - ✓ deve produrre al Coordinatore della sicurezza nonché, per conoscenza, alla Stazione appaltante (SA), la seguente documentazione **prima dell'ingresso in cantiere della ditta**:
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato (già agli atti della SA);
 - documento unico di regolarità contributiva (già agli atti della SA);
 - dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (già agli atti) della SA);
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (già agli atti della SA);
 - Piano Operativo di sicurezza (già agli atti della SA);
4. di dare atto che l'impresa aggiudicataria deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 5. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;
 6. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo le modalità dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2.2016;
 7. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, termina con la data del presente provvedimento;
 8. di trasmettere copia del presente provvedimento a EDILVANZO S.r.l.;
 9. di rammentare a EDILVANZO S.r.l. di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente al subappaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 111 c. 3 del contratto d'appalto.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
